

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	269
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Maggiorazione alla misura di alcune competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (881)	269
PRESIDENTE	269, 271, 273
SALVATORE, <i>Relatore</i>	269, 273
COTANI	270, 271
UBERTI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	270
LOMBARDI RICCARDO	270, 271
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Norme per le modificazioni alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato (844)	274
PRESIDENTE	274
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	274

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Firrao e Pera.

Discussione del disegno di legge: Maggiorazione alla misura di alcune competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (881).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiorazione alla misura di alcune competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

L'onorevole Salvatore ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SALVATORE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947 venivano stabilite speciali competenze accessorie per il personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Tali competenze, concesse in ragione dei particolari compiti disimpegnati dal personale delle poste e delle telecomunicazioni per retribuirne servizi particolarmente gravosi o pericolosi o per indennizzarlo di perdite, rischi o spese, hanno inoltre, genericamente, lo scopo di stimolarne l'attività o aumentarne il rendimento.

La seduta comincia alle 9,50.

SEMERARO SANTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

Sussequentemente si ebbe a rilevare che la misura di esse, fissate nel 1947, risultava inadeguata in rapporto all'ulteriore aumento del costo della vita. Ed è per questo che, in accoglimento delle richieste delle diverse categorie, è stato approntato questo disegno di legge, con il quale vengono aumentate le misure di tali competenze accessorie.

Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione soltanto sull'articolo 11 del disegno di legge relativo alla decorrenza di questi aumenti, fissata dal 1° luglio 1949. Ora, poiché gli aumenti sono stati chiesti dalle categorie interessate in epoca anteriore a tale data e tenuto conto che maggiorazioni analoghe sono state già concesse ad altre aziende autonome, quali le ferrovie dello Stato, riterrei opportuno e giusto modificare l'articolo 11, nel senso di stabilire la decorrenza degli aumenti dal 1° gennaio 1949 anziché dal 1° luglio.

Quindi, come relatore, è questa la sola proposta di modifica che, al momento, io ritengo sia opportuno fare nell'interesse delle categorie che vengono a beneficiare del presente provvedimento, che raccomando all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che la Commissione finanze e tesoro dà parere favorevole alla proposta dell'onorevole relatore di stabilire la decorrenza dal 1° gennaio 1949 anziché dal 1° luglio 1949.

Anche il Governo è favorevole alla proposta.

Il conseguente ulteriore aggravio di circa 380 milioni sarà coperto con le disponibilità del bilancio delle due aziende, derivanti da economie nelle spese.

Dichiaro aperta la discussione generale.

COTANI. Vorrei raccomandare all'onorevole sottosegretario di estendere anche al personale delle ricevitorie questi benefici che sono stati predisposti a favore del personale di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione postelegrafonica.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Posso assicurare l'onorevole Cotani che il Ministero aveva l'intenzione di estendere questi benefici anche alla categoria del personale delle ricevitorie, compresi i supplenti, quando si è predisposto questo disegno di legge. Tuttavia, al momento dell'attuazione pratica di questa estensione, purtroppo sono sorte molte difficoltà; anzitutto per quanto riguarda il sistema attuale delle ricevitorie: ed è appunto allo studio una revisione generale di esse. È difficile poi applicare alle ricevitorie il

sistema in vigore presso l'amministrazione postelegrafonica, in quanto quest'ultima si regola sul lavoro calcolato a tempo, mentre le ricevitorie calcolano il lavoro a quantità.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno — come è noto — far fronte a questo maggiore onere con disponibilità dei propri bilanci, derivanti da economie realizzate o da realizzare sulle spese, specialmente attraverso i collocamenti a riposo e altre forme di riduzione del personale per mezzo delle facilitazioni all'esodo di esso, recentemente concesse. Questo nei confronti delle ricevitorie non si può attuare; si tratta quindi di trovare un sistema diverso, in quanto effettivamente esiste una grave sperequazione di trattamento fra questo personale e quello postelegrafonico.

Se a questa riforma generale delle ricevitorie non si potrà giungere al più presto, il Ministero cercherà di arrivare comunque ad una soluzione della questione. A tale scopo sono stati presi dei contatti con i rappresentanti sindacali della categoria.

LOMBARDI RICCARDO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per le assicurazioni dateci che è allo studio la soluzione del problema di estendere anche al personale delle ricevitorie i benefici di questa legge. Si tratta ora di trovare un opportuno accorgimento tecnico per raggiungere lo scopo, tenendo presente appunto che quando si introduce un sistema di miglioramento di compensi a carattere incentivo tra il personale, tutte le categorie dello stesso devono essere messe in condizioni di potervi accedere. Ciò è avvenuto anche in altre occasioni, sia nel campo ferroviario che in altri campi, e costituisce ormai una prassi costante.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ripeto che ad una riforma totale delle ricevitorie si perverrà probabilmente entro brevissimo tempo, entro due o tre mesi: sarà quella la sede più opportuna per fissare le modalità onde far beneficiare anche il personale delle ricevitorie di queste competenze accessorie.

Il problema, dunque, sarà studiato a fondo anche insieme all'organizzazione sindacale. Per ovviare alla difficoltà di reperire i fondi necessari, qualcuno ha suggerito di istituire determinate tasse sulle operazioni compiute dalle ricevitorie, ma ciò implica logicamente un aumento di tariffe, e non rientra nelle economie di spese contemplate dall'articolo 12. L'amministrazione è cosciente di queste difficoltà, e se avesse potuto approntare senza altro un provvedimento particolare anche per

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

i ricevitori ed i supplenti, lo avrebbe già fatto.

COTANI. Sono perfettamente d'accordo che il problema dei supplenti e delle ricevitorie è molto complesso, ma mi permetto ricordare che ci sono ancora altre categorie, come ad esempio i portalettiere rurali, gli scambisti dei centri importanti, i procaccia, ecc., i quali non percepiscono competenze accessorie per la loro attività che è spesso molto disagiata.

LOMBARDI RICCARDO. Non bisogna dimenticare che qui si tratta di un premio di rendimento, ed io ricordo che in sede di discussione delle competenze accessorie per il personale ferroviario ci trovammo di fronte allo stesso problema: per risolverlo, si decise che i mezzi dovessero essere trovati attraverso una saggia applicazione delle competenze stesse. Ugualmente, a mio parere, si dovrebbe agire in questa circostanza, dato che non si tratta di un aumento di retribuzione, ma di un incentivo per un migliore rendimento del servizio. Dunque, è necessario che l'amministrazione, d'accordo con le organizzazioni sindacali, trovi un accorgimento tecnico per risolvere il problema, in modo che l'aumento di spesa trovi la sua contropartita nel migliorato rendimento del personale.

PRESIDENTE. L'esame di questo problema potrà essere approfondito allorché sarà sottoposto alla nostra approvazione l'annunciato disegno di legge per la riforma delle ricevitorie postali.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

All'allegato n. 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, che stabilisce le competenze accessorie per il personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Al Capo III sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 10 è sostituito come segue:

« Al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in luogo del premio di pre-

senza di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni, è assegnato un premio giornaliero di interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato, nella misura risultante dalla seguente tabella, salvo le limitazioni dell'articolo 12 ultimo comma:

Grado	4°	L. 442
»	5°	» 392
»	6°	» 340
»	7°	» 306
»	8°	» 272
»	9°	» 238
»	10°	» 204
»	11° e personale non di ruolo gruppi A e B	» 170
»	12° e 13° e personale non di ruolo gruppo C	» 136
Messaggeri di 1ª e 2ª classe ed equiparati		» 136
Primi commessi, commessi ed equiparati		» 120
Agenti non di ruolo		» 102

« Il Ministro ha facoltà di variare, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite del 30 per cento, la misura base del premio di interessamento, ogni qual volta il provvedimento possa apportare un utile alla Amministrazione per migliore utilizzazione del personale, degli impianti e dei mezzi di esercizio ».

b) Il primo comma dell'articolo 11 è abrogato.

c) I primi due comma dell'articolo 12 sono sostituiti dal seguente:

« Di regola il premio è concesso al personale non demeritevole che presti regolare servizio, con completo adempimento del normale orario di servizio, ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza e di congedo ordinario ».

(È approvato).

ART. 3.

Sulle misure delle indennità e dei compensi stabilite nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, sono praticati i seguenti aumenti percentuali:

Capo IV. Indennità di stazione e di porto: aumento del 60 per cento.

Capo V. Indennità per servizio serale e notturno: aumento del 25 per cento.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

Capo VI. Indennità e rimborsi per i servizi viaggianti: aumento del 25 per cento.

Capo VII. Indennità di maneggio valori: aumento del 200 per cento, salvo il disposto del successivo articolo 7.

Capo VIII. Articolo 21. Compenso mensile per manutenzione, pile ed accumulatori: aumento del 50 per cento.

Capo VIII. Articolo 22. Indennità per gli interpreti di lingue estere: aumento del 50 per cento.

Capo VIII. Articolo 22. Compenso speciale al personale di commutazione della Azienda di Stato per i servizi telefonici avente conoscenza di lingue estere: aumento del 250 per cento.

Capo VIII. Articolo 25. Indennità per i dipendenti che prestano servizio in uffici di zone malariche: aumento del 70 per cento.

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 12 lettera c) è sostituito come segue:

« c) al personale che percepisce il premio di cointeressenza di cui all'articolo 23-bis, nonché a quello che percepisce il premio di rendimento (tantième) di cui all'articolo 24 per le giornate in cui vengono attribuiti tali premi, e al personale di cui all'ultimo comma dello stesso articolo ».

(È approvato).

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Quando il ritardo non è inferiore ad un'ora, per tutto il periodo di esso compete una indennità per ritardo di treni, in misura uguale a quella stabilita nell'articolo 6 per il servizio straordinario, nonché, quando ne sia il caso, dall'articolo 14 per il servizio serale o notturno ».

(È approvato).

ART. 6.

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente articolo 17-bis:

« Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed ai messaggeri che si recano in territorio estero, e che ivi sostino per oltre quattro ore, le indennità per vitto ed alloggio di cui al n. 3 lettere a) e b) del precedente articolo 16, eventualmente dovute

durante tale sosta, sono maggiorate di un coefficiente percentuale da determinarsi, per i singoli paesi, con decreti del Ministro del tesoro, che ha facoltà di modificare tale coefficiente in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi stessi ».

(È approvato).

ART. 7.

Il numero 3, lettera a), dell'articolo 18 è modificato come segue:

« magazziniere centrale delle marche assicurative e controllore del magazzino medesimo; direttore e controllore dell'ufficio filatelico di Roma; cassieri e controllori provinciali nelle Direzioni provinciali di 2ª classe; titolari uffici vaglia risparmi e conti correnti nelle Direzioni provinciali di 2ª classe ».

Allo stesso articolo 18 è aggiunto il seguente comma:

« 7º). Al consegnatario cassiere centrale ed al vice consegnatario cassiere per vaglia risparmi e conti correnti, nominati con decreto registrato alla Corte dei conti, è concessa l'indennità di maneggio valori disposta a favore dei consegnatari cassieri e vice consegnatari cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato ».

(È approvato).

ART. 8.

La misura massima del premio di maggior rendimento per il personale telefonico, di cui all'articolo 23, è elevata a lire 2500 mensili.

Allo stesso articolo 23 sono aggiunti i due comma seguenti:

« È istituito un premio di rendimento tantième da ripartirsi unicamente tra il personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane, commisurato al volume complessivo del lavoro espletato mensilmente dall'ufficio e da conferirsi per ogni giornata di effettiva prestazione secondo la tabella seguente:

da 90 a 150 unità giornaliera, premio lire 30 giornaliera;

da 151 a 179 unità giornaliera, premio lire 100 giornaliera;

da 180 a 209 unità giornaliera, premio lire 200 giornaliera;

da 210 unità in poi giornaliera, premio lire 300 giornaliera.

« Uguale premio maggiorato del 10 per cento spetta ai capi uffici interurbani titolari

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

e loro coadiuvanti addetti ai servizi della commutazione nonché alle direttrici ed assistenti degli stessi servizi ».

(È approvato).

ART. 9.

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente articolo 23-bis:

« Al personale radiotelegrafista addetto alle stazioni costiere del servizio radiomarittimo è concesso mensilmente un premio di cointeressenza in ragione di lire 10 per ogni marconigramma effettivamente trasmesso o ricevuto durante il mese, con il massimo di lire 3000 mensili.

« Ai dirigenti e ai capi turno delle stazioni medesime è concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alla rispettiva stazione, con il massimo di lire 4000 mensili ».

(È approvato).

ART. 10.

La lettera a) dell'articolo 24 è modificata come segue:

« a) con apparati celeri stampanti, quando la media oraria dei telegrammi scambiati con uffici nazionali sia:

da 30 a 35 telegrammi	L. 0,35
» 36 » 40 » »	» 0,40
oltre i 40 » »	» 0,50

e con uffici internazionali sia:

da 15 a 35 telegrammi	L. 0,60
» 36 » 40 » »	» 0,80
oltre i 40 » »	» 1,00

La lettera b) dell'articolo 24 è modificata come segue:

« b) con apparato Morse, quando la media predetta sia:

da 10 a 15 telegrammi	L. 0,90
oltre i 15 » »	» 1,60

Allo stesso articolo 24 è aggiunto il seguente comma:

« Ai capi gruppo e dirigenti Baudot addetti a comunicazioni per le quali sia autorizzata la concessione del premio di cui al presente articolo, è concesso il premio di rendimento nella misura fissa di lire 63 per ogni giornata, in cui essi abbiano completamente adempiuto al normale orario di servizio ».

(È approvato).

Segue l'articolo 11:

« Gli aumenti delle competenze accessorie di cui alla presente legge decorreranno dal 1° gennaio 1949 ».

A questo articolo l'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire la data del 1° luglio 1949 con quella del 1° gennaio 1949 ». Pongo in votazione l'articolo così emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12.

« Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli precedenti l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Azienda di Stato per i servizi telefonici faranno fronte con disponibilità dei propri bilanci, derivanti da economie realizzate o da realizzare sulle spese, con precedenza per le spese attinenti prevalentemente al personale.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

SALVATORE, *Relatore*. Propongo che questo articolo venga sdoppiato, in modo che il secondo comma venga a costituire l'articolo 13.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione l'articolo 12 ridotto al solo primo comma:

« Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli precedenti l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici faranno fronte con disponibilità dei propri bilanci, derivanti da economie realizzate o da realizzare sulle spese, con precedenza per le spese attinenti prevalentemente al personale ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, che costituirà l'articolo 13:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Norme per le modificazioni alle condizioni
e tariffe per il trasporto delle persone e
delle cose sulle Ferrovie dello Stato. (844).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la modificazione alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

Come la Commissione ricorderà, questo disegno di legge è stato presentato dal ministro per ritornare a quelle che erano le disposizioni di legge, prima che la Camera decidesse di demandare la propria competenza in materia di aumenti di tariffe al Governo. Il disegno di legge è dunque (si può dire), una via di mezzo fra le vecchie disposizioni e le nuove, ed è evidente l'interesse del Governo a che sia esaminato ed approvato.

Tuttavia, il relatore onorevole Monticelli ha chiesto un rinvio (ed il Governo ha comunicato di condividere questo suo parere), per permettere uno studio più approfondito della questione. Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

«Maggiorazione alla misura di alcune competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» (881):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Babbi, Baldassari, Cara, Caroniti, Gotani, De Caro Gerardo, De Martino Alberto, De Palma, Ducci, Farinet, Gallico Spano Nadia, Giannini Olga, Giulietti, Gorini, Lombardi Riccardo, Marotta, Momoli, Monterisi, Monticelli, Nicotra Maria, Orlando, Pertusio, Petrucci, Sala, Salerno, Salvatore, Semeraro Santo, Serbandini, Spoleti, Suraci, Tomba, Vecchio Vaia Stella, Veronesi, Viola.

Sono in congedo:

Firrao e Pera.

La seduta termina alle 10,25.